



COMUNE DI LAPPANO

PROVINCIA DI COSENZA

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
5	01/06/2026

Sindaco

Sindaco

OGGETTO:	PREVENZIONE INCENDI E MANUTENZIONE AREE INCOLTE.
-----------------	---

PREMESSO che, l'abbandono, l'incuria e la mancanza di un'adeguata manutenzione delle essenze arboree da parte dei proprietari e/o conduttori di fondi o appezzamenti di terreni siti nel territorio comunale, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati, comporta un proliferare di vegetazione spontanea, rovi, arbusti e sterpaglie che, oltre a costituire problemi di igiene pubblica, rappresentano un potenziale rischio di propagazione di incendi;

CONSIDERATO che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica delle persone e dei beni;

RITENUTO necessario effettuare interventi di prevenzione nonché vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

VISTI gli artt. 1 e 59 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);

VISTA la Legge 21/11/2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

VISTA la L.R. 22/12/2017, n. 51 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353);

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTO l'art. 12 del D.Lgs. 02/01/2018, n.1 (Codice della protezione civile);

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

O R D I N A

ART.1: durante il periodo compreso tra il **15 giugno ed il 15 ottobre 2026**, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale, è fatto divieto:

- di accendere fuochi;
- di usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- di fumare, gettare sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera ovvero possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- di esercitare attività pirotecnica.

ART. 2: ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all'interno del territorio comunale, entro il termine perentorio del **15 giugno 2025**, di provvedere:

- al decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, erbacce, rovi, rami e vegetazione secca in genere, di rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio;
- ad effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini di fondi agricoli ovvero di terreni incolti una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

ART. 3: tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

ART. 4: i proprietari e/o conduttori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt 10,00.

ART. 5: i concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00.

ART. 6: chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

ART. 7: possono essere consentite le attività pirotecniche, previa richiesta di autorizzazione, corredata della documentazione che attesti la dotazione di appositi mezzi e squadre Antincendi Boschivi (A.I.B.) opportunamente abilitate a presidiare l'area interessata dalle attività pirotecniche, per tutta la durata dell'attività pirotecnica ed in grado di controllare l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

A V V E R T E

- 1) **CHE** in caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, durante il periodo dal **15 giugno al 15 ottobre 2026**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,91 e non superiore a € 10.329,00 ai sensi dell'art.10 della Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii.;

- 2) **CHE** in caso di inottemperanza, salvo che il fatto non sia sanzionato da altra disposizione normativa, le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 3) **CHE** in caso di inadempienza il Comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'Ufficio in via sostitutiva di dette operazioni, con rivalsa delle spese sostenute e dei maggiori oneri relativi a carico degli obbligati;
- 4) **CHE** le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricati dell'osservanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando gli eventuali provvedimenti sanzionatori;
- 5) **CHE** a carico degli inadempimenti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

R A M M E N T A

CHE chiunque avvisti un incendio è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	TEL. 115;
SALA OPERATIVA CARABINIERI FORESTALI	TEL. 1515;
REGIONE CALABRIA SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente)	TEL. 800.496.496
COMANDO STAZIONE CARABINIERI CELICO	TEL. 0984/435003;
CARABINIERI FORESTALI - STAZIONE DI SAN PIETRO IN G.	TEL. 0984/471031;
POLIZIA MUNICIPALE DI LAPPANO	TEL. 0984/651003;
QUESTURA DI COSENZA	TEL. 0984/898011;

D I S P O N E

1. L'immediata esecutività del presente provvedimento;
2. Che la presente Ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune, accessibile dal portale web dell'Ente, ovvero venga affissa nei luoghi pubblici su tutto il territorio comunale, a notifica personale della cittadinanza, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per quanto di competenza in merito, venga inviata:
 - Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza;
 - Alla Regione Calabria Servizio Protezione Civile di Catanzaro;
 - Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza;
 - All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Cosenza;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Celico (CS);
 - Al Comando dei Carabinieri Forestale - Stazione di San Pietro in Guarano (CS);
 - Al Comando Polizia Provinciale di Cosenza;
 - Al Comando Polizia Municipale;
 - Al Responsabile del Settore Tecnico;
 - Al Responsabile delle Pubblicazioni.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione davanti al TAR Calabria o in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Sindaco
ANGELO MARCELLO GACCIONE / ArubaPEC
S.p.A.

Atto firmato Digitalmente